

FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007-2013
Asse n. 1,

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.5
Compensazione socioeconomica per la gestione della flotta da pesca
comunitaria
(artt. 27 Reg. CE n. 1198/2006)

1.	Finalità della misura.....	1
2.	Area territoriale di attuazione.....	1
3.	Interventi ammissibili.....	2
4.	Soggetti ammissibili a finanziamento.....	2
5.	Requisiti per l'ammissibilità.....	2
6.	Modalità e termini di presentazione delle domande.....	3
7.	Documentazione richiesta per accedere alla misura.....	4
8.	Spese ammissibili.....	8
9.	Quantificazione delle risorse e misura del contributo.....	10
10.	Valutazione istruttoria e concessione contributi.....	12
11.	Criteri di selezione.....	13
12.	Tempi e modalità di esecuzione dei progetti.....	14
13.	Varianti.....	15
14.	Proroghe.....	15
15.	Vincoli di alienabilità e di destinazione.....	15
16.	Modalità di erogazione dei contributi.....	16
17.	Obblighi.....	18
18.	Diritti del Beneficiario.....	18
19.	Controlli.....	19
20.	Revoca del contributo e recupero delle somme erogate.....	19
21.	Cumulo degli aiuti pubblici.....	20
22.	Trattamento dati personali.....	20
23.	Riferimenti normativi.....	20

1. Finalità della misura

Ai sensi dell'art. 27 del Reg. CE 1198/2006 e dalla nota metodologica articolo 27 (esclusa la lettera b)¹, la misura prevede l'erogazione di **compensazioni individuali a favore dei pescatori professionali**² mirati a compensare gli effetti derivanti dalle azioni di contenimento dello sforzo di pesca anche promuovendo la diversificazione dell'attività dei pescatori in ambiti diversi da quello della pesca marittima.

2. Area territoriale di attuazione

Intero territorio regionale. Se l'iniziativa prevede interventi su imbarcazioni da pesca, le stesse devono essere iscritte in uno dei compartimenti marittimi della Regione Liguria a far data dalla presentazione della domanda.

Per gli interventi di contribuzione all'acquisto imbarcazione (tipologia intervento tipologia c) di cui al paragrafo 3) l'imbarcazione da pesca da acquistare deve risultare iscritta nel Registro comunitario delle navi da pesca alla data di acquisto della stessa.

¹ Nota metodologica "Oggetto: Articolo 27 (esclusa la lettera b) del Regolamento del Consiglio n°1198/2006 - Compensazioni Socio-economiche per la gestione della flotta comunitaria" approvata con procedura scritta conclusasi il 18 gennaio 2012 dalla Cabina di Regia.

² Ai sensi dell'Art. 3 lettera "b" del Regolamento CE 1198/2006 si definisce "pescatore" una qualunque persona che svolga un'attività di pesca professionale a bordo di una imbarcazione in attività, tale da essere riconosciuta dallo Stato Membro. Nel caso di pescatori non imbarcati al momento della attivazione della misura è necessario che dimostri di essere stato imbarcato su un peschereccio per almeno dodici mesi nei tre anni antecedenti la data della domanda

3. Interventi ammissibili

Il presente bando riguarda le seguenti tipologie di intervento di cui all'articolo 27 del Reg. (CE) 1198/2006:

tipologia a) – diversificazione, di cui al paragrafo 1. lett. a) dell'art. 27 del Reg. CE 1198/2006: ***diversificazione delle attività allo scopo di promuovere la pluriattività per i pescatori***. La diversificazione non implica il previo abbandono dell'attività di pesca, ma permette ai pescatori di svolgere un'attività addizionale (come ad esempio il turismo) in un ambito differente da quello della pesca che deve, in ogni caso, rimanere l'occupazione primaria. Le possibili attività connesse alla pesca professionale sono quelle indicate all'art. 3 della legge regionale n. 37/2007 e ss.mm.;

tipologia b) - aggiornamento delle competenze professionali, di cui al paragrafo 1. lett. b) dell'art. 27 del Reg. CE 1198/2006: ***aggiornamento delle competenze professionali, in particolare dei giovani pescatori***. Gli interventi possono riguardare percorsi di formazione/aggiornamento professionale gestiti da enti accreditati ai sensi legge regionale 18/2009 e/o iscritti nell'apposito elenco regionale, approvato con Decreto del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole n. 1540 del 15/05/2012 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 25 del 20/6/2012), a seguito dei quali sia rilasciato un attestato di frequenza.

Non sono ammessi a finanziamento ai sensi del presente bando le spese relative alla partecipazione a percorsi di formazione/aggiornamento delle competenze professionali **obbligatori per legge**. Il FEP può finanziare solo attività formative relative allo specifico campo di attività; altre attività di aggiornamento professionale ed educativo per i lavoratori della pesca interessati a qualifiche addizionali a quelle strettamente inerenti la loro specializzazione (ad esempio, studio delle lingue, contabilità, informatica,...), o interessati a qualifiche generiche o che hanno deciso di riconvertirsi ad altre attività lavorative potranno essere finanziati dal FSE;

tipologia c) – contributo per l'acquisto nuova imbarcazione, di cui al paragrafo 2, dell'art. 27 del Reg. CE 1198/2006: ***contribuzione a premi individuali ai pescatori di età inferiore ai 40 anni*** che possono dimostrare di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore, o che posseggono una formazione professionale equivalente, e che acquisiscono per la prima volta la proprietà o parte della proprietà di un peschereccio (iscritto nel Registro comunitario delle navi da pesca) di lunghezza fuoritutto inferiore a 24 m, attrezzato per la pesca in mare e di età compresa tra i 5 e i 30 anni.

4. Soggetti ammissibili a finanziamento

Pescatori professionali che alla data di presentazione della domanda abbiano maturato i requisiti di cui al successivo punto 5. I soggetti collettivi (ad esempio cooperative, consorzi) possono presentare, su delega dei pescatori interessati, i progetti per concorrere ai pagamenti compensativi/premi previsti dal bando; **le spese relative tuttavia dovranno essere sostenute direttamente da detti pescatori e saranno loro rimborsate**.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP e del FEP 2007-2013 nelle recedenti annualità, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi (*allegato 1*).

5. Requisiti per l'ammissibilità

Ai sensi della presente misura, possono beneficiare delle agevolazioni previste **i pescatori professionali** in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- a) assenza di procedure concorsuali; i richiedenti non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- b) nel caso in cui il pescatore armatore utilizzi personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
- c) essere in regola con gli adempimenti concernente i versamenti contributivi;
- d) possesso delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto, ovvero documentazione atta a dimostrare di aver avviato le procedure per il loro ottenimento.

Inoltre,

- per gli interventi di tipologia a) e b) di cui al paragrafo 3 del presente bando, **ogni pescatore partecipante all'iniziativa deve essere stato imbarcato su un peschereccio per almeno dodici mesi nei tre anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;**
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda;
- per gli interventi di tipologia c) di cui al paragrafo 3 del presente bando, ogni pescatore/i deve:
 - **avere un'età inferiore ai 40 anni,**
 - dimostrare di essere in **possesso di libretto di navigazione** (o foglio matricolare) **da almeno 5 anni** e di **essere stati imbarcati per almeno 18 mesi**, nell'ambito dell'ultimo quinquennio, su un'imbarcazione da pesca, o in alternativa poter dimostrare di possedere una formazione professionale equivalente.

Inoltre **l'imbarcazione acquistata deve avere un'età compresa tra i 5 e 30 anni** e di lunghezza inferiore a 24 metri fuori tutto;

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di acquisto dell'imbarcazione se detta data risulta antecedente a quella di presentazione della domanda.

6. Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta semplice contenente l'elencazione dei documenti prodotti, secondo i modelli reperibili dal sito www.agriligurianet deve essere presentata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- **per interventi di tipo a) (promozione della pluriattività dei pescatori):**
 - o per interventi su imbarcazioni: la domanda deve essere presentata dal/i proprietario/i o armatore/i della/e imbarcazione/i da pesca oggetto dell'intervento;
 - o per tutti gli altri tipi di interventi: la domanda deve essere presentata dall'imprenditore ittico³,

secondo il modello "Richiesta di contributo tipologia a) in forma singola" o il modello "Richiesta di contributo tipologia a) in forma collettiva"⁴.

Nei casi di domande presentate da soggetti collettivi (ad esempio cooperative, consorzi) su delega dei pescatori interessati; la domanda stessa deve essere sottoscritta in calce da tutti i potenziali beneficiari del contributo, che **alla data di presentazione dell'istanza, devono aver maturato i requisiti di ammissibilità di cui al punto 5)**. Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità per ciascun beneficiario.

- **per interventi di tipo b) (aggiornamento delle competenze professionali):** la domanda deve essere presentata
 - o dal singolo richiedente;
 - o dal/i legale/i rappresentante/i della persona giuridica (consorzi, cooperative di pesca, società, etc.) a cui aderiscono i singoli beneficiari,secondo il modello "Richiesta di contributo tipologia b) in forma singola" o il modello "Richiesta di contributo tipologia b) in forma collettiva"⁵.

³ così come definito dalla normativa vigente

⁴ nel caso in cui più soggetti (persona fisica o giuridica) presentino istanza congiuntamente sotto forma di gruppo proponendo un unico progetto di diversificazione a cui aderiscono i singoli beneficiari.

Nei casi di domande presentate da soggetti collettivi (ad esempio cooperative, consorzi) su delega dei pescatori interessati; la domanda stessa deve essere sottoscritta in calce da tutti i potenziali beneficiari del contributo, che **alla data di presentazione dell'istanza, devono aver maturato i requisiti di ammissibilità di cui al punto 5)**. Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità per ciascun beneficiario.

- per interventi di tipo c) (contributo per l'acquisto nuova imbarcazione): dal richiedente o dai richiedenti, nel caso in cui più pescatori intendono acquistare parte della stessa imbarcazione da pesca. Tutti i potenziali beneficiari del contributo **alla data di presentazione dell'istanza, devono aver maturato i requisiti di ammissibilità di cui al punto 5)**.

Per tutte le tipologie di intervento, le domande di ammissione devono essere complete della documentazione di cui al successivo punto 7, e devono essere spedite a mezzo raccomandata A/R alla Regione Liguria, Settore Politiche Agricole e della Pesca, Via Fieschi 15, 16121 Genova.

I documenti a corredo della domanda, in originale o copia conforme, di cui al successivo punto 7, devono essere aggiornati e in corso di validità alla data di presentazione della domanda stessa.

In alternativa, la scansione della suddetta documentazione cartacea originale con firma autografa (formato PDF/A) può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Liguria:

protocollo@pec.regione.liguria.it

Sulla busta contenente la domanda di concessione del contributo o nell'oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura **“domanda di contributo FEP – Asse 1, misura 1.5”**.

Le domande possono essere presentate dalla data del 24 settembre 2012 al 22 ottobre 2012; a tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante o la data di invio della PEC.

Le domande presentate dopo il predetto termine non saranno accettate.

La Regione si riserva di riaprire i termini di presentazione nel corso del 2012 al fine di garantire l'avanzamento finanziario del programma, attraverso la pubblicazione sul BURL contestualmente all'indicazione delle risorse disponibili.

Le domande che a seguito dell'istruttoria, di cui al successivo punto 10, necessitano di un'ulteriore integrazione della documentazione tecnica, dovranno essere integrate della documentazione mancante entro 15 giorni dalla richiesta del Settore Politiche Agricole e della Pesca **a pena di decadenza**; la documentazione potrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC secondo le modalità succitate.

7. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno allegare la seguente documentazione in corso di validità alla domanda di cui al punto 4:

Per gli interventi di tipo a) finalizzati alla promozione della pluriattività dei pescatori:

a. **progetto almeno preliminare** costituito da:

- **relazione dettagliata;**
- cronoprogramma;
- planimetrie.

In particolare la relazione tecnica, redatta secondo il modello “modello relazione tipologia a)” deve almeno contenere informazioni relative a:

⁵ nel caso in cui più beneficiari facenti parte ad un medesima impresa di pesca (consorzio, cooperativa, società, ecc) presentino istanza congiuntamente sotto forma di gruppo proponendo un unico progetto di aggiornamento delle competenze professionali.

- descrizione degli obiettivi da perseguire/perseguiti attraverso la realizzazione dell'intervento oggetto della richiesta di finanziamento;
- descrizione analitica della/e attività ed iniziative connessa/e da realizzare/realizzate;
- descrizione degli interventi che si intendono realizzare e da cui emerga la rispondenza ad uno più criteri indicati al successivo punto 11 (specificare quali);
- tempistica dei lavori (es. lavori avviati in data, da avviarsi entro, da concludersi entro, ecc.);
- tipologia di autorizzazioni necessarie/obbligo di comunicazione specificandone la tipologia e lo stato;
- esecuzione di opere non rientranti nell'ordinaria manutenzione;

Nel caso di interventi che prevedano un aumento occupazionale, indicazione del numero di unità lavorative che si intendono assumere e tipologia contrattuale.

b. **riepilogo degli investimenti** previsti (*allegato 1*) che contenga il rapporto tra le singoli voci di costo (computi, preventivi, ecc.) e le corrispondenti voci del piano d'investimento e l'indicazione del valore complessivo dell'intervento;

c. preventivi e computi metrici estimativi con le seguenti modalità:

- per le spese relative all'acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari ed attrezzature:
 - almeno 3 preventivi (originale o copia conforme) tra i quali va evidenziato quello prescelto; detti preventivi dovranno essere analitici e con specifiche tecniche di ogni singolo intervento/macchinario/attrezzatura, opportunamente classificati e numerati;
 - almeno un preventivo (originale o copia conforme) corredato da una dichiarazione con la quale il soggetto che ha presentato la domanda di contributo fornirà le motivazioni a causa delle quali non è risultato possibile trasmettere i tre preventivi richiesti (ad esempio carenza di ditte fornitrici, caratteristiche particolari dell'attrezzatura da acquistare o dei lavori da eseguire, mancata fornitura da parte delle ditte dei preventivi richiesti, ecc.); la dichiarazione dovrà essere redatta secondo il modello di cui all'allegato 8 al presente bando;
 - fatture di ditte fornitrici (se si tratta di spese già effettuate):

Nel caso in cui siano presentati 3 preventivi, l'amministrazione procederà secondo i seguenti criteri:

- 1) il beneficiario sceglie l'offerta più economica: non è necessario fornire ulteriori spiegazioni e documenti;
- 2) il beneficiario non sceglie l'offerta più economica e non fornisce le motivazioni della sua scelta o le motivazioni della sua scelta non risultano valide o sufficienti: si considera come spesa ammissibile il costo dell'offerta più economica, anche se il beneficiario acquista un bene più costoso;
- 3) il beneficiario non sceglie l'offerta più economica ma fornisce una relazione tecnico/economica, sintetica ma completa, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, con la quale si forniscono valide e sufficienti motivazioni della scelta: in questo caso può essere considerata ammissibile la spesa relativa al preventivo scelto dal beneficiario.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche.

- per interventi diversi (realizzazione, ammodernamento e ampliamento di opere ed impianti, ivi comprese le opere edili): devono essere allegati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici estimativi, redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari di riferimento adottati a livello nazionale o di singola Regione/Provincia autonoma;
- d. nel caso di acquisto di beni in leasing, copia del relativo contratto, oltre dichiarazione sostitutiva di atto notorio, relativa al valore del bene;

- e. per l'acquisto di terreni e/o beni immobili: compromesso o atto di acquisto, o perizia giurata rilasciata da un tecnico qualificato indipendente nella quale si dichiara che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;
- f. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, con la quale il/i beneficiario/i attesti la disponibilità dell'immobile o del motopeschereccio (contratti di affitto, comodato ecc.) ovvero idonea documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o del motopeschereccio (contratti di affitto, comodato ecc.);
- g. nel caso in cui il/i beneficiario/i non sia proprietario dell'immobile o dell'imbarcazione da ammodernare: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere nonché all'iscrizione dei relativi vincoli (*inserito nell'allegato 1*);
- h. Dichiarazione con la quale il/i beneficiario/i si impegna a mantenere la proprietà o la disponibilità del bene, oggetto del finanziamento, per un periodo di almeno cinque anni (*inserito nell'allegato 1*);
- i. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, con la quale il/i beneficiario/i attesti:
 - che negli interventi previsti nell'istanza non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda (*inserito nell'allegato 2*);
 - di non aver usufruito di finanziamenti per la realizzazione degli stessi investimenti nel corso degli ultimi 5 anni;
- j. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, del/i beneficiario/i attestante il possesso o di aver richiesto tutti i previsti pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari alla realizzazione del progetto d'investimento (*inserito nell'allegato 2*); nell'eventualità che per la realizzazione del progetto non sia necessaria alcuna autorizzazione, ciò dovrà essere oggetto di specifica dichiarazione da parte del beneficiario (compilando in tutte le sue parti l'allegato2);
- k. Dichiarazione con la quale il/i beneficiario/i si impegna a mantenere:
 - la proprietà o la disponibilità degli impianti e delle attrezzature (oggetto della domanda di ammissione a contributo) per un periodo pari ad almeno cinque anni (*inserito nell'allegato 1*);
 - la destinazione d'uso dell'imbarcazione, oggetto di finanziamento, per un periodo di almeno 5 anni;
- l. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, con la quale il/i beneficiario/i attesti la situazione occupazionale e il tipo di contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti di eventuale personale dipendente (*inserito nell'allegato 2*);
- m. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 /2000, con la quale il richiedente attesta di essere stato imbarcato su un peschereccio per almeno quattro mesi in ciascuno dei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda;
- n. dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art.30 del Reg. CE 498/07 (*inserito nell'allegato 1*);
- o. ogni tipo di documentazione necessaria all'attribuzione dei punteggi utilizzati per la formazione della graduatoria di merito di cui al punto 11;
- p. Elenco della documentazione presentata.

Nel caso di ammodernamento di imbarcazione per il pescaturismo:

- q. certificato di un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo (ai sensi della Direttiva 94/57/CE e s.m.i.), attestante la validità tecnico economica dell'iniziativa in caso l'intervento interessi un'unità da pesca di età superiore a 29 anni;

Per gli interventi di tipo b) per l'aggiornamento delle competenze professionali dei pescatori:

- a) relazione descrittiva, contenente la specifica dei corsi ai quali si intende partecipare, o ai quali si è già partecipato, nel periodo decorrente dalla data di ammissibilità delle spese (1

gennaio 2007), la durata degli stessi, le date di svolgimento e i costi preventivati o effettuati con dettaglio delle voci di spesa. Dalla relazione, redatta secondo il modello "modello relazione tipologia b), deve emergere la rispondenza ad uno più criteri indicati al successivo punto 11 (specificare quali);

- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 a firma del beneficiario/i di essere stato imbarcato su un peschereccio per almeno 12 mesi nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di contributo.
- c) programma del corso di formazione, con indicazione di: titolo rilasciato, eventuale riconoscimento ai sensi di legge, sede di svolgimento, durata, con specifica dei moduli formativi anche in termini temporali;
- d) atto a dimostrazione dell'accREDITAMENTO posseduto dall'organismo di formazione;

Per gli interventi di tipo c) per contributo per l'acquisto nuova imbarcazione

- a. relazione tecnica dettagliata con la descrizione dell'imbarcazione da acquisire. Dalla relazione, redatta secondo il modello "modello relazione tipologia c), deve emergere la rispondenza ad uno più criteri indicati al successivo punto 11 (specificare quali);
- b. atto d'acquisto/compromesso;
- c. perizia rilasciata da tecnico navale che attesti e garantisca la congruità del prezzo d'acquisto rispetto al prezzo di mercato;
- d. piano finanziario dell'investimento (*allegato 1*);
- e. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il richiedente attesta di essere stato imbarcato per almeno 18 mesi, nell'ambito dell'ultimo quinquennio, su un'imbarcazione da pesca e che l'imbarcazione acquistata ha un'età compresa tra i 5 e 30 anni ed è di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri;
- f. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, con la quale il/i beneficiario/i attesti la situazione occupazionale e il tipo di contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti di eventuale personale dipendente;
- g. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 con la quale il richiedente dichiara:
 - di non aver usufruito di finanziamenti per la realizzazione degli stessi investimenti nel corso degli ultimi 5 anni;
 - che la richiesta di finanziamento è relativo al primo acquisto tutto o in parte di un'imbarcazione da pesca;
- h. dichiarazione del richiedente ad impegnarsi a mantenere la proprietà o la disponibilità del bene, oggetto del finanziamento, per un periodo di almeno cinque anni;
- i. dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art.30 del Reg. CE 498/07 (*inserito nell'allegato 1*);
- j. ogni tipo di documentazione necessaria all'attribuzione dei punteggi utilizzati per la formazione della graduatoria di merito di cui al punto 11;
- k. Elenco della documentazione presentata.

Per attestare la conformità delle copie dei documenti agli originali utilizzare l'allegato 8.

La Regione Liguria si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 56/2009, integrazioni alla documentazione presentata.

La Regione Liguria ai fini dello svolgimento dell'istruttoria potrà acquisire presso le competenti pubbliche amministrazioni la seguente documentazione e qualunque altro documento si rendesse necessario:

- Copia del Foglio di ricognizione o libretto di navigazione del/i beneficiario/i;
- Estratto matricolare (o del R.N.M.G.) della nave da acquistare/ammodernare (tipologia a e c);
- Licenza o attestazione provvisoria di pesca della nave da acquistare/ammodernare (tipologia a e c);
- Autorizzazione all'esercizio del pescaturismo ove pertinente

- certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare, ecc.

8. Spese ammissibili

Le spese necessarie alla realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili dal 1 gennaio 2007.

Secondo quanto disposto dall'art. 55, comma 1, del Reg. (CE) 1198/06, *“le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEP se sono state effettivamente pagate dai beneficiari tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità”*.

Le spese ritenute ammissibili riguardano:

Per gli interventi di tipo a) finalizzati alla promozione della pluriattività dei pescatori:

- adeguamento dell'imbarcazione e delle attrezzature di bordo per effettuare il pescaturismo (comprese le spese per l'adeguamento alle normative igienico - sanitarie e per la sicurezza **per lo svolgimento dell'attività del pescaturismo**);
- acquisto attrezzature informatiche per il collegamento internet, nonché spese per la realizzazione di un sito dedicato al pesca turismo-ittiturismo e realizzazione di opuscoli e materiale divulgativo;
- acquisto delle attrezzature/adequamenti di strutture necessarie per la realizzazione di un progetto di diversificazione;
- acquisto di terreni e beni immobili per la realizzazione di un progetto di diversificazione.

La spesa massima ammissibile è comprensiva delle **spese generali**, riferite alla progettazione, indagini preliminari, spese bancarie per la tenuta del conto corrente dedicato, le spese per garanzie fidejussorie, direzione dei lavori, le spese sostenute per attività di Organismi di classifica (nel caso del pescaturismo), pubblicità e collaudo, le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 Reg. (CE) 498/2007 e quanto altro necessario e giustificato per la realizzazione del progetto **potranno essere riconosciute fino al 5%** del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili. In sede di liquidazione del saldo del contributo dovuto, il costo relativo al pagamento delle parcelle professionali potrà essere riconosciuto solo a seguito dell'esibizione di copia conforme del modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute d'acconto.

Per gli interventi di tipo b) per l'aggiornamento delle competenze professionali dei pescatori:

- Costi relativi alla frequentazione di corsi volti al miglioramento delle competenze professionali relativi alla sicurezza in mare, al pescaturismo, all'utilizzo delle strumentazioni di bordo, al conseguimento di brevetti subacquei professionali, etc.

Per gli interventi di tipo c) per contributo per l'acquisto nuova imbarcazione:

- Costi relativi all'acquisto per la prima volta della proprietà o parte della proprietà di un'imbarcazione da pesca di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri e di età compresa tra i 5 ed i 30 anni.

L'ammissibilità della spesa di cui al presente bando fa riferimento al documento predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, concernente “Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Fondo Europeo Pesca”.

È ammissibile l'acquisto dei beni di cui sopra in leasing, nel rispetto delle seguenti modalità:

◆ Aiuto concesso attraverso il concedente

- a) Il concedente è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto della locazione finanziaria.
- b) I contratti di locazione finanziaria devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.

- c) In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire all'Autorità nazionale interessata la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo.
- d) L'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione.
- e) Non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi ecc.).
- f) L'aiuto comunitario, versato al concedente, deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale.
- g) Il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto comunitario verrà trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta di pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti.
- h) I costi indicati al punto e), il beneficio di eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla locazione finanziaria e le altre condizioni del contratto, devono equivalere a quelle applicabili in assenza di interventi finanziari della Comunità.

◆ Aiuto all'utilizzatore

- a) L'utilizzatore è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario;
- b) I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento.
- c) Nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto (tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc).
- d) L'aiuto comunitario relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto c) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti, ai fini dell'intervento comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento.
- e) Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita, la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al cofinanziamento comunitario in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile.

◆ Vendita e locazione finanziaria (lease-back)

Nel caso di vendita e locazione finanziaria (cosiddetto Lease-back) possono costituire una spesa ammissibile i canoni pagati dall'utilizzatore, come previsto nel caso precedentemente esposto. Non sono, invece, ammissibili i costi di acquisto dei beni (oneri accessori).

Sono considerate non ammissibili le seguenti spese:

- IVA solo se non realmente e definitivamente sostenuta;
- materiale usato compreso il montaggio;
- lavori di ordinaria manutenzione;
- revisione e riparazione dei motori e di impianti, attrezzature e macchinari;
- acquisto di materiale non durevole;

- le spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2007;
- i contributi in natura⁶;
- le spese relative ad opere in subappalto;
- tributi ed oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte del FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese per procedure amministrative;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Non sono comunque ammissibili le spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2007.

Non è consentita la sostituzione di un bene che abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico.

9. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Agli interventi di cui alla presente misura sono assegnate le risorse previste nel Piano Finanziario per la Regione Liguria come di seguito riportato:

Annualità	Totale pubblico	Quota FEP	Totale nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
Iniziative di tipo a)	136.901,44	68.450,72	68.450,72	54.760,58	13.690,14
Iniziative di tipo b)	10.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
Iniziative di tipo c)	136.901,44	68.450,72	68.450,72	54.760,58	13.690,14
	283.802,88	141.901,44	141.901,44	113.521,16	28.380,28

I contributi sono concessi in ordine di graduatoria per ciascuna tipologia di iniziativa, di cui al successivo paragrafo 10, fino a concorrenza delle suddette risorse.

Le domande ammissibili inserite nelle diverse graduatorie ma non finanziabili per carenza di fondi potranno essere finanziate:

- con eventuali risorse disponibili in caso di rinuncia o decadenza dei progetti già finanziati, oppure
- a seguito di nuovi finanziamenti o di riallocazione di fondi sulla misura, oppure
- a seguito di compensazioni tra le iniziative.

Le graduatorie approvate hanno validità fino al 31/12/2013.

Nel caso in cui le disponibilità complessive risultino insufficienti a coprire l'intero contributo concedibile per l'ultimo progetto finanziabile in ciascuna delle tre graduatorie, è ammesso da parte del beneficiario il ridimensionamento finanziario del progetto, fatto salvo il rispetto delle finalità dell'intervento originariamente ammesso a contributo.

La Regione Liguria si riserva, per ottimizzare l'impiego delle risorse già assegnate da UE e Stato o per concorrere ad ulteriori risorse che si rendessero disponibili, la possibilità di rimodulare le risorse tra le diverse misure.

Di tali eventuali modifiche si darà pubblicazione sul B.U.R.L. contestualmente all'indicazione delle risorse.

Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo pubblico come specificato di seguito:

⁶ I contributi in natura consistono nella fornitura di beni o servizi da parte dei beneficiari privati senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti equivalenti.

Per gli interventi di tipo a) finalizzate alla promozione della pluriattività dei pescatori:

è prevista una compensazione che deve garantire la partecipazione del beneficiario nella misura minima del 10% dell'investimento ammesso in funzione della portata del progetto e dell'impegno finanziario assunto da ciascun partecipante.

La partecipazione finanziaria del beneficiario deve essere pari ad almeno il 10% dell'investimento ammesso, in funzione della portata del progetto e dell'impegno finanziario assunto da ciascun partecipante. In base ai costi approvati, la compensazione corrisposta in misura variabile dal 80% al 90% dell'investimento, potrà essere erogata nel limite massimo di 40.000 euro per singolo beneficiario come esplicitato nella tabella sotto riportata⁷. L'importo complessivo del finanziamento per singolo investimento non potrà superare Euro 160.000,00.

Partecipazione dei beneficiari all'investimento	Quota di contribuzione pubblica	Limite di finanziamento per SINGOLO beneficiario	Limite di finanziamento per l'investimento
10 %	90%	30.000	90.000
20 %	80%	40.000	160.000

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese (ad es. eventuali agevolazioni fiscali previste per iniziative volte al risparmio energetico come gli impianti fotovoltaici).

Potrà essere presentata una sola domanda di contributo per beneficiario e per anno.

Per gli interventi di tipo b) per l'aggiornamento delle competenze professionali dei pescatori:

È prevista una compensazione fino al 100% del costo progettuale valutato ammissibile entro il valore massimo di € 2.000.

Potrà essere presentata una sola domanda di contributo per beneficiario e per anno.

Per gli interventi di tipo c) per contributo per l'acquisto nuova imbarcazione:

sarà assegnato un premio nel limite massimo del 15% del costo di acquisto della proprietà o parte della proprietà di un peschereccio e comunque non oltre l'importo di 50.000 euro per l'acquisizione dell'intera proprietà dell'imbarcazione.

Ciò significa che se più giovani pescatori fanno domanda di sovvenzione per acquisire quote della medesima imbarcazione, la somma di tali sovvenzioni deve rispettare il tetto di € 50.000,00 e il 15% del costo di acquisizione della proprietà di questa imbarcazione.

Al fine di definire un tetto al valore di mercato relativo all'imbarcazione da acquistare deve essere utilizzata la Tabella dei premi per l'arresto definitivo riportata di seguito:

Categoria di nave per stazza	Premio di base in Euro
0<10	11.000/Gt + 2.000
10<25	5.000/GT + 62.000
25<100	4.200/Gt + 82.000
100<300	2.700/GT + 232.000
300<500	2.200/GT + 382.000
500 e oltre	1.200/GT + 882.000

Il valore ottenuto deve essere ridotto in base all'età del natante:

Età compresa tra 5 e 15 anni	Nessuna modifica
Età compresa tra i 16 ed i 29 anni	- 1,5% per ciascun anno in più rispetto ai 15

⁷ Come previsto dalla nota metodologica articolo 27 (esclusa la lettera b) del Regolamento del Consiglio n. 1198/2006 integrata sulla base delle indicazioni formulate in sede di Comitato di Sorveglianza nella riunione del 16 dicembre 2011 e approvata in data 18.01.2012 (nota MIPAAF prot. n. 2145) che adegua le previsioni del P.O. del FEP.

L'importo ottenuto viene aumentato del 15% (adeguamento inflazione dal 1999 ad oggi) e moltiplicato per 2.

10. Valutazione istruttoria e concessione contributi

La Regione Liguria – Settore Politiche Agricole e della Pesca provvede alla ricezione delle istanze precedentemente protocollate dall'ufficio Protocollo della Regione e all'attribuzione di un codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente.

In particolare, il codice di progetto sarà costruito come di seguito specificato:

- numero progressivo;
- codice di misura (CSE);
- anno di riferimento;
- sigla Regione Liguria (LI).

Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento, le stesse vengono archiviate.

Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:

- l'invio della domanda fuori termine;
- l'invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla presente normativa;
- la mancata sottoscrizione della domanda.

Entro 120 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande il nucleo di valutazione provvede a:

- svolgere la fase di istruttoria delle domande;
- effettuare il controllo dell'ammissibilità delle domande in relazione a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale;
- assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo art. 11.

Le istanze valutate positivamente sono inserite in una graduatoria, diversa per ciascuna tipologia di intervento, e ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili come specificato al precedente punto 9.

La Regione, nei successivi sessanta giorni provvede con atto amministrativo ad approvare la graduatoria e a impegnare i fondi per la concessione dei contributi ammessi, disponendone la pubblicazione sul B.U.R.L. e dandone comunicazione tramite raccomandata A/R agli interessati.

Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati:

- numero identificativo del progetto;
- nominativo del beneficiario o ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- spesa ammessa a contributo o spesa preventivata;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- punteggio.

Il controllo delle dichiarazioni sostitutive viene effettuato dalla Regione Liguria, su un campione pari almeno al 5% delle istanze di contributo presentate, nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni interne.

In fase di verifica finale, la Regione controllerà il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'iniziativa progettuale. Al fine della liquidazione del saldo, tale punteggio dovrà, comunque, permettere il mantenimento dell'iniziativa in tutto o in parte all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.

Qualora l'eventuale mancato mantenimento comporti una riduzione di punteggio tale da escludere il progetto dalla quota parte di graduatoria comprensiva dei progetti finanziabili, verrà disposta la revoca del contributo con aggravii di legge.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

11. Criteri di selezione

Per la formulazione delle graduatorie per ciascuna tipologia di intervento, a ciascun progetto viene attribuito un punteggio sulla base degli elementi indicati nella tabella seguente:

Per gli interventi di tipo a) finalizzate alla promozione della pluriattività dei pescatori:

Descrizione	Valore
Per gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), dell'art. 27 del Reg. CE 1198/2006, numero di mesi di imbarco complessivi superiore a 12 nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda per ciascun partecipante.	
- da 1 a 4 mesi	4
- da 5 a 8 mesi	6
Per gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere a) dell'art. 27 del Reg. CE 1198/2006, numero di pescatori che partecipano all'iniziativa.	
- Da 2 a 5	3
- Da 5 a 10	4
- Oltre 10	5
Progetti che prevedono il mantenimento dei posti di lavoro	2
Progetti che prevedono la creazione di nuovi posti di lavoro	+ 1 per ogni nuovo posto fino a un massimo di 5
Progetti i cui lavori sono già conclusi alla data di presentazione della domanda	5
Presenza di almeno una donna tra i beneficiari	1
Età del pescatore alla data di presentazione della domanda ovvero di effettuazione dell'investimento se antecedente	
Fino a 30 anni	5
Da 31 a 40 anni	4
Da 41 a 50 anni	3
Oltre 50 anni	2

Per gli interventi di tipo b) per l'aggiornamento delle competenze professionali dei pescatori:

Descrizione	Valore
Per gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), dell'art. 27 del Reg. CE 1198/2006, numero di mesi di imbarco complessivi superiore a 12 nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda per ciascun partecipante.	
- da 1 a 4 mesi	4
- da 5 a 8 mesi	6
Per gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere b) dell'art. 27 del Reg. CE 1198/2006, numero di pescatori che partecipano all'iniziativa.	
- Da 5 a 10	2
- Da 10 a 20	4
- Oltre 20	6
Progetti che prevedono il mantenimento dei posti di lavoro	2

Progetti che prevedono la creazione di nuovi posti di lavoro	+ 1 per ogni nuovo posto fino a un massimo di 5
Progetti i cui lavori sono già conclusi alla data di presentazione della domanda	5
Presenza di almeno una donna tra i beneficiari	1
Età del pescatore alla data di presentazione della domanda ovvero di effettuazione dell'intervento formativo se antecedente alla domanda	
Fino a 30 anni	5
Da 31 a 40 anni	4
Da 41 a 50 anni	3
Oltre 50 anni	2

Per gli interventi di tipo c) per contributo per l'acquisto nuova imbarcazione:

Descrizione	Valore
Per gli interventi di cui al paragrafo 2 dell'art. 27 del Reg. CE 1198/2006, età delle imbarcazioni.	
- Imbarcazione di età compresa tra 5 a 10 anni	5
- Imbarcazione di età compresa tra 10 a 20 anni	3
- Imbarcazione di età oltre 20 anni	1
Progetti che prevedono il mantenimento dei posti di lavoro	2
Progetti che prevedono la creazione di nuovi posti di lavoro	+ 1 per ogni nuovo posto fino a un massimo di 5
Progetti i cui lavori sono già conclusi alla data di presentazione della domanda	5
Presenza di almeno una donna tra i beneficiari	1
Età del pescatore alla data di presentazione della domanda ovvero di effettuazione dell'acquisto se antecedente alla domanda	
Fino a 25 anni	5
Da 26 a 30 anni	4
Da 31 a 40 anni	3
Numero di anni esercizio della professione di pescatore superiore a 5 alla data di presentazione della domanda ovvero di effettuazione dell'acquisto se antecedente alla domanda	
Fino a 10 anni	3
Da 11 a 15 anni	4
Oltre 15 anni	5

In caso di parità fra progetti costituirà elemento di priorità la data di presentazione della domanda (a tal fine farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante); in caso di parità di punteggio fra progetti presentati alla stessa data, verrà assegnata priorità al progetto con una spesa richiesta minore.

12. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

Entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di ammissione al contributo, il beneficiario deve comunicare alla Regione la data di inizio lavori (*Allegato 3*). A tal fine deve essere presentata una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal beneficiario del contributo, attestante l'inizio dei lavori e, in caso di acquisto di materiali, la fotocopia del contratto di acquisto o fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante l'effettivo inizio dei lavori.

Indipendentemente dalla durata dei progetti, gli stessi dovranno essere terminati e rendicontati alla Regione entro 12 mesi dalla data di notifica dell'atto di ammissione al contributo, salvo i casi di concessione di proroga di cui al punto 14. **Tale termine è considerato perentorio, pena decadenza dal contributo.**

13. Varianti

Sarà possibile concedere una sola variante per singolo progetto.

Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono richieste alla Regione che le valuta, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.

La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione del contributo, che deve comunque rispettare almeno la soglia minima del 50% di realizzazione, di cui al successivo punto 16.

L'esecuzione delle varianti, accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Regione, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e, di conseguenza, la revoca o la proporzionale riduzione del contributo concesso.

E' consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando il progetto presentato, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti.

In ogni caso le varianti autorizzate non devono comportare una realizzazione del progetto inferiore al 50% della spesa ammessa.

14. Proroghe

Sarà possibile richiedere una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori per un **periodo non superiore a sei mesi**, e, comunque, entro il limite temporale massimo del programma.

La richiesta di proroga deve essere presentata prima della scadenza del termine ultimo previsto per la realizzazione del progetto.

Saranno valutate caso per caso richieste di proroga di maggiore durata, determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, debitamente documentati.

L'ufficio regionale competente valuta, entro 30 giorni dal ricevimento, l'ammissibilità della proroga richiesta e gli esiti di tale valutazione saranno comunicati al richiedente entro i successivi 10 giorni.

I beneficiari sono tenuti a concludere i progetti entro la durata della proroga sia dal punto di vista tecnico sia contabile.

15. Vincoli di alienabilità e di destinazione

Le imbarcazioni da pesca finanziate con il contributo comunitario non possono essere cedute fuori dall'Unione Europea o destinate a fini diversi dalla pesca per cinque anni a partire dalla data di fine lavori che dovrà essere certificata da un Organismo di classifica riconosciuto a livello Europeo.

Detto vincolo dovrà essere annotato a cura degli Uffici Marittimi competenti sull'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti.

Il mancato rispetto di tale vincolo determinerà la restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

La vendita dei nuove strutture realizzate non è consentita prima di un periodo di 5 anni, salvo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

In caso di ammodernamenti la dismissione a qualsiasi titolo di investimenti oggetto di contributo o il cambio di destinazione degli impianti finanziati **non può avvenire prima di un periodo di 5 anni**.

In caso di cessione prima di tali periodi, **preventivamente autorizzata**, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

In caso di cessione **non preventivamente autorizzata** il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo, maggiorato degli interessi legali.

Detti periodi decorrono dalla data di accertamento amministrativo.

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

16. Modalità di erogazione dei contributi

L'iniziativa si può ritenere conclusa quando:

- il livello di realizzazione è pari almeno al 50% della spesa ammessa per le iniziative di tipo a);
- il richiedente abbia frequentato con successo il corso di formazione per le iniziative di tipo b);
- il richiedente abbia acquistato l'imbarcazione per le iniziative di tipo c)

Per le iniziative di tipo a) e c) il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:

- anticipo fino al 50% del contributo concesso, previa presentazione di un polizza fideiussoria, prestata da imprese di assicurazioni autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n. 348, ovvero di fideiussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato, adottando l'allegato 4. La fideiussione dovrà avere durata illimitata e potrà essere svincolata solo su richiesta della Regione Liguria.
- stati di avanzamento lavori (liquidazioni intermedie), se la realizzazione del progetto ha raggiunto un livello pari almeno al 40% dei lavori preventivati;
- saldo allo stato finale dei lavori;
- in un'unica soluzione, allo stato finale dei lavori.

Per le iniziative di tipo b) il contributo è liquidato in un'unica soluzione alla presentazione della documentazione attestante la frequentazione del corso di formazione.

Per le iniziative di tipo a) e c) la richiesta di **stati di avanzamento dei lavori** dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione, come da allegato n. 5 reperibili dal sito www.agriligurianet.it, corredata da relazione tecnica intermedia relativa agli interventi svolti;
2. per le spese relative all'acquisto di beni materiali (quali impianti, macchinari ed attrezzature): fotocopia delle fatture originali o fatture originali, debitamente quietanzate, con allegata dichiarazione liberatoria (*allegato 7*) nonché dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie, emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare la modalità di pagamento con la quale è stata liquidata la fattura (eventuale numero di assegno, eventuale numero di bonifico, ecc.);

per interventi diversi (realizzazione, ammodernamento e ampliamento di opere ed impianti, ivi comprese le opere edili):

- il relativo computo metrico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori e vistato da un ufficio tecnico pubblico (ufficio genio civile o ufficio tecnico comunale) o da un libero professionista iscritto all'albo;

- per le opere edili dovrà essere acquisito il certificato di agibilità ed ogni altro documento attestante la regolarità dei lavori;
- fotocopia delle fatture originali o fatture originali come descritto al punto 2.

Per le iniziative di tipo a) e c) la richiesta della **totalità o del saldo del contributo** dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione, come da allegato n. 6 reperibili dal sito www.agriligurianet.it, corredata da relazione tecnica conclusiva relativa agli interventi svolti;
2. per le spese relative all'acquisto di beni materiali (quali impianti, macchinari ed attrezzature): fotocopia delle fatture originali o fatture originali, debitamente quietanzate, con allegata dichiarazione liberatoria (*allegato 7*) nonché dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie, emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare la modalità di pagamento con la quale è stata liquidata la fattura (eventuale numero di assegno, eventuale numero di bonifico, ecc.);

per interventi diversi (realizzazione, ammodernamento e ampliamento di opere ed impianti, ivi comprese le opere edili):

- il relativo computo metrico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori e vistato da un ufficio tecnico pubblico (ufficio genio civile o ufficio tecnico comunale) o da un libero professionista iscritto all'albo;
 - per le opere edili dovrà essere acquisito il certificato di agibilità ed ogni altro documento attestante la regolarità dei lavori.
 - fotocopia delle fatture originali o fatture originali come descritto al punto 2.
3. copia del libro matricola, o altro documento probante, dal quale sia rilevabile la situazione occupazionale anche attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, a firma del legale rappresentante, aggiornato alla data di chiusura lavori;
 4. documentazione inerente le autorizzazioni, pareri ecc.;
 5. per le iniziative di tipologia a), limitatamente ad interventi relativi all'ittiturismo sigla identificativa regionale attribuita nella banca dati regionale di cui all'articolo 14 della "Disposizioni attuative per l'esercizio dell'ittiturismo" di cui alla DGR 578/2012.

Per le iniziative di tipo b):

- documentazione attestante la partecipazione ed il superamento del corso;
- fatture di spesa, o altro documento contabile probante, in originale o copia conforme, con allegata documentazione relativa alla quietanza delle medesime.

L'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione da parte della Regione Liguria della copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché alla previa verifica presso la Camera di Commercio o del Tribunale dell'insussistenza dello stato non fallimentare o altro.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, utilizza una o più delle seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario del contributo deve produrre:
 - in caso di bonifico: copia del bonifico e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito d'appoggio, dal quale possa evincersi l'avvenuto movimento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale stessa, unitamente all'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito ove sono riepilogate le scritture contabili eseguite;

- In casi di Ri.Ba: allegare la Ri.Ba. (qualora disponibile) e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale possa evincersi l'avvenuto movimento.
 - b) Assegno circolare "non trasferibile". Il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'istituto di credito prescelto nonché il proprio estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare (ove non disponibile specifica liberatoria scritta da parte del creditore con i riferimenti al documento fiscale, l'importo, la modalità di pagamento ed il numero di assegno).
 - c) Assegno di conto corrente "non trasferibile". Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.
 - d) Pagamento in contanti. E' ammissibile nei limiti previsti dalla normativa vigente.
 - a) Carta di credito.
- Altre modalità consentite dalle normative vigenti.

17. Obblighi

Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

- 1) mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata:
 - codice FEP nelle causali di pagamento/fatture, oppure
 - apposito timbro da apporre sulle fatture recante "Regolamento 1198/2006" ed il codice univoco progetto).Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;
- 2) effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento attraverso: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile emesso, in caso di imprese, su ordine del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, assegno di conto corrente, carta di credito, contanti entro i limiti previsti dalla normativa vigente;
- 3) assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute, sino al termine del 30 dicembre 2019 (data presunta di chiusura del programma operativo FEP in conformità all'articolo 87 del reg. (CE) n. 1198/2006⁸;
- 4) assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che la Regione Liguria, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, o i servizi comunitari riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
- 5) non distrarre dalla destinazione d'uso prevista i beni oggetto di finanziamento, né a venderli od a cederli, per la durata di anni 5 decorrenti dalla data di accertamento amministrativo condotto a conclusione dell'intervento;
- 6) in caso di investimenti superiori a 500.000 euro, prevedere la collocazione di una targa/cartellone sul natante/sede dell'intervento che riporti il logo dell'Unione europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicità (di cui all'articolo 32 del Reg (CE) n. 498/2007).

Qualora il beneficiario contravenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

18. Diritti del Beneficiario

⁸ L'articolo 87 del Reg. (CE) n. 1198/2006 prevede l'obbligatorietà di conservazione della documentazione per i tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo, quindi . È inoltre prevista la sospensione della decorrenza di detto termine nel caso di procedimenti giudiziari o su richiesta della Commissione.

Il beneficiario ha diritto al rispetto, da parte della Regione, dei termini indicati nel presente bando.

Ai sensi della legge regionale 25 novembre 2009 n. 56, il beneficiario ha altresì diritto di intervenire nel procedimento amministrativo, secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16, e di accedere agli atti, secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 25.

Per quanto non espressamente previsto dalla l.r. 56/2009 si applicano le disposizioni della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

In materia di privacy, il beneficiario è titolare dei diritti di cui all'art. 7 D.lgs. 196/2003.

19. Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale sulle verifiche di I livello elaborato in seno alla cabina di Regia e del "Manuale delle Procedure e dei Controlli dell'Organismo intermedio Regione Liguria".

20. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il contributo è revocato a seguito dei seguenti casi:

- a) rinuncia da parte del beneficiario: la rinuncia al contributo da parte del beneficiario dovrà essere comunicata con lettera raccomandata A/R indirizzata all'Amministrazione regionale o a mezzo PEC

L'Amministrazione regionale emetterà provvedimento di revoca dei benefici concessi e si provvederà al recupero delle somme eventualmente già liquidate gravate delle maggiorazioni di legge.

- b) previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 50% del totale del progetto;
- per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito;
- per non raggiungimento di punteggio di merito sufficiente a permettere il mantenimento dell'iniziativa in tutto o in parte all'interno della graduatoria dei progetti finanziati (rilevato in fase di verifica finale);
- per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
- per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli;
- per l'inosservanza degli obblighi di cui al paragrafo 17.

In tali casi, conformemente alle norme vigenti, verrà emesso provvedimento di revoca dei benefici concessi e si procederà al recupero delle somme eventualmente già liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari nell'ambito del FEP.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fideiussione, presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

21. Cumulo degli aiuti pubblici

Le iniziative sono di competenza esclusiva del FEP; l'unica eccezione è rappresentata dagli interventi di tipologia b) (aggiornamento delle competenze professionali). Per detti interventi il FEP può finanziare attività formative limitatamente allo specifico campo di attività. A sua volta il FSE potrà intervenire in attività di aggiornamento professionale ed educativo per i lavoratori della pesca interessati a qualifiche aggiuntive a quelle strettamente inerenti la loro specializzazione (ad esempio, studio delle lingue, contabilità, informatica,...), o interessati a qualifiche generiche o che hanno deciso di riconvertirsi ad altre attività lavorative.

22. Trattamento dati personali

Ai sensi del Dlgs. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento (CE) n. 498/2007, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento previa acquisizione della dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 30 del citato Reg. (CE) n. 498/2007.

23. Riferimenti normativi

- Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- Reg. (CE) n. 1249 della Commissione del 22 dicembre 2010 che modifica il Reg. (CE) n. 498/2007 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca
- Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca – luglio 2007;
- Delibera della Giunta Regionale n. 1208 del 03/10/2008;
- Programma Operativo Nazionale FEP per il settore della pesca in Italia, approvato dalla Commissione con decisione C(2010) 7914 del 11 novembre 2010 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, che approva il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013;
- Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013 tra il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali/Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e le Regioni dell'Obiettivo di convergenza e dell'Obiettivo non di convergenza del 18 settembre 2008. Pubblicato sul supplemento ordinario n. 260 alla G.U. n. 278 del 27.11.2008;
- Convenzione tra il MIPAAF - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - e la Regione Liguria, approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 237 del 09.02.2010, in conformità a quanto previsto dall'art.38 del Reg. (CE) n.498/2007, e sottoscritta da quest'ultima in data 12.02.2010;
- "Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità di gestione – Programma Operativo FEP 2007/2013" del 19 aprile 2010 approvato con Decreto ministeriale n. 13 del 21 aprile 2010;
- "Manuale delle Procedure e dei Controlli dell'Organismo intermedio Regione Liguria" approvato con DGR n. 1357 del 19 novembre 2010 e ss.mm.ii.;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- legge regionale del 12 novembre 2007 n. 37 “Disciplina dell’attività agrituristica, del pesca turismo e dell’ittiturismo” e ss.mm.ii;
- legge regionale del 25 novembre 2009 n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2012, n. 578 recante “Disposizioni attuative per l’esercizio delle attività di ititurismo di cui all’art. 12, comma 2 della l.r. 37/2007.